

(N. 760)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1949 (V. Stampato N. 847)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEgni)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 DICEMBRE 1949

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
in agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono corrisposte, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore a 16 anni	L. 250
per le donne di età superiore a 16 anni	» 165
per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni	» 85

Salvo la misura, e il periodo di carenza che viene ridotto a giorni sei, nulla è innovato, per quanto riguarda le indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.

Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.

Art. 2.

Le indennità per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella

allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

Le rendite sono integrate in conformità delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno.

Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa la rendita è integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato articolo 24 modificato con l'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52.

Art. 3.

Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformità delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno.

Oltre alla rendita di cui nel primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

lire 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro;

lire 16.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro ed in caso di sopravvivenza di soli figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro;

lire 8.000 negli altri casi.

Art. 4.

Agli effetti della misura delle indennità di cui negli articoli 1, 2 e 3 le donne che sono a capo di famiglia sono equiparate agli uomini.

Art. 5.

Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennità in rendita secondo gli articoli 2 e 3 si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando la inabilità permanente sia accertata dopo tale data o la morte in conseguenza dell'infortunio si verifichi dopo la data stessa.

Art. 6.

Alle indennità in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto è diversamente disposto con essa, le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e dei regolamenti di esecuzione, comprese le disposizioni per le liquidazioni di rendite provvisorie e quelle per la revisione delle indennità.

Art. 7.

Le rendite di cui negli articoli 2, 3 e 5 assorbono gli assegni temporanei di carovita previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928.

Art. 8.

Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di grado non inferiore al 50 per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 può essere concessa al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi e purchè siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della

rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquanta anni, l'anticipazione in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie che saranno stabilite, entro quattro mesi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Consiglio dei Ministri.

Il valore capitale della rendita o di parte di essa sarà calcolato in base ai valori unitari di capitalizzazione stabiliti in apposita tariffa approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

Art. 9.

Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14. La gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura concorre alla spesa secondo le norme della lettera b) del predetto articolo 7. Ai grandi invalidi dell'agricoltura sono estese le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 52 del 3 marzo 1949.

Art. 10.

Alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, è sostituita la seguente:

« c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita ».

Art. 11.

Agli effetti della determinazione del fabbisogno di ciascun esercizio di cui all'articolo 7

del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sarà assunto quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte l'ammontare delle rate di rendita che dovranno essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450,

e successive modificazioni e relativi regolamenti le quali siano contrarie alle norme della presente legge o con esse incompatibili.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.